CAMERA DEI DEPUTATI N. 6602

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALTRITTI, COLLAVINI, DI COMITE, FILOCAMO, GAZZILLI, CASCIO, DIVELLA, GIANNATTASIO, BURANI PROCACCINI, FRATTA PASINI

Disciplina delle professioni di indossatore, modello e fotomodello

Presentata il 29 novembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da sempre il comparto « moda » del nostro Paese è uno dei settori qualificanti del *Made in Italy* nel mondo e un'attività produttiva tra le più vive e tra le più partecipi all'esportazione del prodotto italiano, con un rilevante apporto in positivo alla bilancia dei pagamenti con l'estero.

Il fatturato dell'industria della moda, compresi gli accessori d'abbigliamento e l'indotto, si aggira attorno ai 30-35 mila miliardi di lire, con l'impiego di un numero consistente di addetti e di avvenimenti legati alla moda – stilisti, sarti, modelle, fotografi, sfilate, collezioni, campagne pubblicitarie, eccetera – ma ciò nonostante non sono state ancora disciplinate le professioni di chi « presenta » gli abiti, cioè le indossatrici, le modelle, le fotomodelle e i loro colleghi maschi.

Nel mondo, tra piccole e grandi, esistono circa 15 mila agenzie che si occupano di moda e del collocamento delle modelle; in Italia tra queste agenzie se ne possono contare circa 20, serie e competenti, mentre il restante mercato è lasciato all'improvvisazione ed al pressappochismo senza regole, di fatto un *far west*. Negli USA, invece, esiste la *Union* della moda, mentre in Francia è la Camera del lavoro che regolamenta gli addetti del settore. In Italia si sta pensando di ripristinare la ASSEM, per decidere parametri, fatturato, dipendenti e numero di modelle che definiscono un'agenzia di moda, che dovrebbe essere una sorta di ufficio di collocamento che fa da anello di congiunzione tra le modelle e i clienti, gli stilisti, le aziende di moda, le case editrici, i fotografi, eccetera.

Di fatto, però, le modelle, indossatrici e fotomodelle risultano quali lavoratori indipendenti, nella quasi totalità sottoposte alle regole dettate dai *pierre* e dai *talent-scout* che si muovono nel mondo dorato della moda.

È di questi giorni uno sconvolgente *reportage* giornalistico che mette in luce gli aspetti nascosti e meno conosciuti del mondo della moda e delle agenzie di collocamento delle modelle, che viene definito un ambiente corrotto ed ambiguo, sia all'estero che in Italia. Quotidiani, riviste e televisioni hanno affrontato la questione, ma il problema centrale è l'assoluta mancanza di un riconoscimento professionale della categoria, dovuto ad un inconcepibile vuoto legislativo sull'argomento « moda », con tutte le conseguenze negative del caso.

La presente proposta di legge – la prima del genere che viene presentata in Parlamento – intende quindi definire le figure di indossatore, modello e fotomodello (al maschile ed al femminile) e quindi tutelare questi lavoratori autonomi, giuridicamente riconosciuti. Esiste una legge che definisce i lavoratori dello spettacolo e in essa è anche prevista la figura della modella, ma una sentenza della Corte di cassazione (sezione lavoro - sentenza n. 1054 del 2 febbraio 1991) esclude le fotomodelle e le indossatrici dalla categoria dei lavoratori dello spettacolo, con l'inevitabile conseguenza di porre le stesse alla mercé di chi approfitta della situazione di totale assenza di definizione professionale e tutela dal punto di vista legislativo. Dispone infatti la Corte di cassazione: « (...) la determinazione del settore dello "spettacolo", ai fini della verifica della legittimità del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, n. 203 (che ha esteso l'obbligo dell'iscrizione all'ENPALS "anche agli indossatori ed ai tecnici addetti alle manifestazioni di moda"), non può prescindere dall'individuazione che di quel settore è stata effettuata dalla disciplina collettiva, con la conseguenza che, riferendosi il citato articolo 3 del provvedimento legislativo del 1947 non a qualsiasi forma di manifestazione con il concorso del pubblico, ma solo a quelle, come l'interpretazione di un testo letterario o musicale, intrinsecamente rivolte a produrre uno spettacolo, l'obbligo dell'iscrizione all'ENPALS per le indossatrici deve ritenersi illegittimo, per eccesso della delega, se riferito indiscriminatamente a ogni sfilata di moda, potendo la relativa attività essere inquadrata nell'ambito dello spettacolo solo in quanto organizzata, con finalità proprie e caratteristiche della produzione dello spettacolo, da soggetti diversi dai produttori di modelli d'abbigliamento ».

Una sentenza della pretura di Milano, del 6 giugno 1987, ha inoltre definito che: « (...) esulano gli estremi del rapporto di lavoro subordinato dall'attività dell'indossatore-indossatrice, per il quale non può parlarsi di rapporto, ma di prestazioni occasionali, di volta in volta richieste e possibilmente rese, senza obblighi di sorta da parte di nessuno. Pertanto, va esclusa l'assoggettabilità a contribuzione dei compensi corrisposti ai citati professionisti ».

Singolare che nel mentre quei lavoratori – gli indossatori – vengono definiti « professionisti » di fatto non esista alcuna legge che regola la loro professione !

Sempre in tema di sentenze del lavoro, va ricordata quella del tribunale di Milano del 21 giugno 1989 che detta testualmente: « La prestazione dell'indossatrice ingaggiata da un'"agenzia", su incarico di diverse case di moda, consistente nella partecipazione ad altrettante sfilate di moda della durata di circa un'ora ciascuna, per la presentazione di "collezioni" confezionate dalle case stesse, nell'ambito di una manifestazione della durata di una settimana, non configura prestazione di lavoro subordinato, né alle dipendenze delle case di moda, né alle dipendenze dell'"agenzia" ».

Altre sentenze – ma sarebbe troppo lungo elencarle tutte – sono sulla stessa linea delle precedenti.

È così che viene in pratica permesso, alimentato e stimolato – in assenza di norme chiare e specifiche che regolamentano il settore – lo sfruttamento lavorativo di chi opera senza che la propria professione sia riconosciuta, definita e protetta.

Migliaia di giovani lavorano quindi senza avere una figura giuridica ben definita nel mondo del lavoro, senza poter contare su alcuna forma di assicurazione, assistenza e previdenza sociale se non con il ricorso ad iniziative personali.

Il nostro Paese è molto importante nel mondo internazionale della moda, ma così non è, invece, per il parallelo mondo dei modelli e indossatori, un settore perlopiù in mano ad agenzie estere, con poche filiali in Italia, che in pratica, in assenza di una specifica legislazione, dispongono come meglio credono dei giovani che intendono lavorare nel mondo della moda.

Altri Paesi dell'Unione europea, come Francia e Germania, prevedono una precisa legislazione in materia, soprattutto per la tutela dei minori, dal momento che le passerelle di moda sono sempre più affollate da minori (al momento è in auge una giovane *baby*-modella, Tatiana Stseneleva, di appena dodici anni, che ha sfilato anche in Italia), ma ciò nonostante non è mai stato evidenziato lo sfruttamento del lavoro minorile, probabilmente soltanto perché nella moda si è in presenza di un trattamento economico molto più soddisfacente rispetto ad altri tipi di lavoro proposti a minori. La *ratio* delle norme a tutela del lavoro minorile, però, non è quella di garantire al minore un equo trattamento economico, bensì esclusivamente quella di evitarne lo sfruttamento dal punto di vista lavorativo.

Anche per questa ragione è necessario dare una regolamentazione a tutto il settore attinente il comparto moda e l'indotto che impiega giovani donne e uomini in attività di indossatori, modelli e fotomodelli.

La presente proposta di legge è composta da sette articoli. I primi tre definiscono la professione e la natura del rapporto di lavoro e stabiliscono le modalità di compilazione dei contratti di lavoro tra le agenzie di moda e gli indossatori, modelli e fotomodelli. L'articolo 4 definisce lo *status* previdenziale ed assistenziale dei soggetti professionisti del settore. L'articolo 5 prevede l'istituzione della Cassa nazionale per la moda, delegata alla riscossione dei contributi dovuti dai soggetti di cui agli articoli 1 e 6. L'articolo 6 prevede l'istituzione di un albo professionale degli indossatori, modelli e fotomodelli e ne regola l'accesso e l'iscrizione. L'articolo 7 reca la data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizione).

1. Sono definiti indossatori coloro i quali, indossando uno o più capi di abbigliamento ed accessori di moda, anche separatamente, effettuano una sfilata o una serie di passaggi in passerella, in luoghi pubblici o privati.

2. Sono definiti modelli coloro i quali presentano, indossandolo, uno o più capi di abbigliamento od altri accessori di moda, e coloro i quali consentono a terzi di confezionare abiti, capi di abbigliamento ed accessori di moda prendendo misure e facendo prove sul loro corpo.

3. Sono definiti fotomodelli coloro i quali indossano uno o più capi di abbigliamento od altri accessori di moda e si sottopongono a riprese fotografiche, video e cinematografiche.

ART. 2.

(Rapporto di lavoro).

1. Il rapporto di lavoro instaurato dai soggetti di cui all'articolo 1, con un'agenzia intermediaria o direttamente con l'utilizzatore del servizio offerto, è un rapporto di tipo professionale autonomo soggetto alla normativa vigente in materia di lavoro autonomo.

2. Le agenzie di moda non possono essere parti attive del contratto di lavoro, ma solo intermediari. Per il servizio d'intermediazione ad esse spetta il compenso concordato con le parti.

ART. 3.

(Contratti).

1. Il contratto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 1 deve essere redatto per

iscritto, *ad probationem*, anche nel caso in cui lo stesso sia stipulato da terzi agenti in loro rappresentanza.

2. Il contratto di lavoro di cui al comma 1 deve indicare, oltre alle parti, il tipo di prestazione e la durata del rapporto di lavoro, nonché il momento e il luogo in cui i soggetti interessati dovranno essere a disposizione del contraente e, per quanto possibile, l'inizio effettivo della prestazione richiesta.

3. I soggetti di cui all'articolo 1 sono compensati secondo le prestazioni svolte e sulla base di tariffe approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, preventivamente concordate con l'Associazione nazionale degli indossatori e modelli e con le associazioni di categoria più rappresentative, e periodicamente aggiornate.

4. Il fruitore del servizio offerto dai soggetti di cui all'articolo 1 è sostituto d'imposta, ai sensi della normativa vigente in materia, ed al termine di ogni prestazione professionale deve provvedere al rilascio dell'attestato di ritenuta, nonché effettuare, all'atto del pagamento del servizio reso, la ritenuta stessa nella misura pari al 20 per cento dell'ammontare delle prestazioni fornite, individuate ed elencate in fattura.

5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è punita ai sensi delle disposizioni vigenti in materia fiscale.

ART. 4.

(Previdenza ed assistenza sociale).

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 si applicano, in materia di previdenza sociale ed assistenza, le norme vigenti per i lavoratori autonomi, con obbligo di versamento dei contributi alla Cassa nazionale per la moda di cui all'articolo 5.

ART. 5.

(Istituzione della Cassa nazionale per la moda).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, istituisce la Cassa nazionale per la moda, ente delegato alla riscossione del contributo dovuto dai soggetti di cui all'articolo 1, e ne disciplina il funzionamento.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato nella misura del 10 per cento annuo, da calcolare sull'intero ammontare delle prestazioni professionali rese al netto dell'imposta sul valore aggiunto ed elencate nella dichiarazione dei redditi personale.

3. Il decreto di cui al comma 1 deve altresì prevedere la facoltà di determinare un contributo annuale minimo fisso dovuto nei casi di mancata fatturazione, riscossione dei compensi nell'anno solare di iscrizione alla Cassa nazionale per la moda o per mancate prestazioni professionali del soggetto titolare.

ART. 6.

(Istituzione dell'albo degli indossatori, modelli e fotomodelli).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della sanità e per la solidarietà sociale, con proprio decreto, istituisce l'albo degli indossatori, modelli e fotomodelli, e ne disciplina l'attuazione.

2. Possono essere iscritti all'albo di cui al comma 1 del presente articolo i soggetti di cui all'articolo 1, in relazione alla loro specifica e documentata professionalità, singolarmente o per più di una delle figure professionali individuate e definite dal medesimo articolo 1.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DDL13-6602
Lire 500